



Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 19/03/2024

Documento n : 1167

OGGETTO: Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotta dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ulteriori precisazioni in merito agli obblighi informativi e contributivi dei datori di lavoro costituiti in forma di società cooperativa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602. Istruzioni operative e contabili. Nuovi codici autorizzazione

1. Premessa

Alla luce delle modifiche apportate al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, legge di Bilancio 2022), in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e di Fondi di solidarietà bilaterali, con la circolare n. 101 del 12 dicembre 2023 sono stati illustrati gli aspetti di natura contributiva afferenti ai datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro temporaneo portuale, nonchè è stato chiarito l'assetto contributivo in materia di integrazioni salariali dei medesimi datori di lavoro costituiti in forma di cooperativa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.

Nel paragrafo 4 della citata circolare, con specifico riferimento alle predette cooperative, è stato precisato che l'impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e, in particolare, la disciplina in materia di trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS) risente degli effetti derivanti dal riordino operato dalla legge di Bilancio 2022 e dalla *ratio legis* alla stessa sottesa.

Infatti, a seguito della novella normativa dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 148/2015 e, in particolare, per effetto di quanto disposto dal comma 3-bis del medesimo articolo, a fare tempo dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione della CIGS i datori di lavoro

che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento e che – non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 del decreto legislativo n. 148/2015 – siano destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).

Per effetto della richiamata disposizione legislativa e avuto riguardo alle finalità perseguite dal legislatore – che, con il riordino attuato dalla legge di Bilancio 2022, ha inteso costruire un sistema di protezione sociale più inclusivo, realizzato tramite il principio dell'universalismo "differenziato" – anche i datori di lavoro costituiti in forma di società cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970, che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento, sono attratti dalla disciplina in materia di CIGS e, conseguentemente, sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento per i lavoratori dipendenti, siano essi soci lavoratori subordinati o lavoratori subordinati non soci, esclusi i dirigenti.

In tale senso, quindi, deve ritenersi integrata l'elencazione delle forme assicurative contenuta nell'articolo 1 del D.P.R. n. 602/1970.

Pertanto, dal periodo di competenza gennaio 2024, successivo alla pubblicazione della citata circolare n. 101/2023, la procedura di calcolo è stata aggiornata al fine di recepire il carico contributivo come sopra descritto (contributo CIGS per lavoratori soci e non soci).

Con il presente messaggio, anche alla luce delle richieste pervenute, si forniscono i seguenti chiarimenti in merito all'assetto assicurativo e contributivo relativo alle citate cooperative, attualmente contraddistinte dal codice di autorizzazione "4B", nonché si illustrano i nuovi codici di autorizzazione attribuiti alle medesime a decorrere da aprile 2024.

2. Cooperative previste dal D.P.R. n. 602/1970. Chiarimenti

Alla luce del quadro normativo richiamato in premessa, anche le cooperative in argomento sono tenute al versamento dei contributi di finanziamento del FIS e della CIGS, come già chiarito al paragrafo 4 della circolare n. 101/2023, a decorrere dal periodo di competenza gennaio 2024.

Di seguito, si richiamano le disposizioni normative sulle quali si fonda l'obbligo di versamento dei predetti contributi FIS e CIGS.

2.1 Contributo FIS

Ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 148/2015, le società cooperative in argomento, contrassegnate dal citato codice di autorizzazione "4B", in quanto datori di lavoro non ricompresi nella platea dei soggetti destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, se non coperti dalle tutele previste dai Fondi di solidarietà costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 [\[1\]](#) del medesimo decreto legislativo, rientrano, a prescindere dal requisito dimensionale, nell'ambito di applicazione del FIS.

Pertanto, tali datori di lavoro sono assoggettati all'obbligo di versamento della contribuzione ordinaria al FIS e, conseguentemente, i relativi dipendenti, assunti con contratto di lavoro subordinato, a eccezione dei dirigenti, incluso il personale assunto con qualsiasi tipo di contratto di apprendistato e i lavoratori a domicilio, sono destinatari dell'assegno di integrazione salariale garantito dal medesimo FIS.

Il FIS è finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e da un contributo pari allo 0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Le suddette aliquote – ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo – sono calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti espressamente esclusi dal decreto istitutivo del FIS.

2.2 Contributo CIGS

Nei confronti delle società cooperative in trattazione – rientranti nel campo di applicazione del FIS e contraddistinte attualmente dal codice di autorizzazione "4B" – per effetto di quanto disposto dall'articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, trova altresì applicazione la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e dei relativi obblighi contributivi, in relazione ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

Pertanto, tali datori di lavoro sono tenuti al versamento del relativo contributo ordinario, pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (cfr. l'art. 23 del D.lgs n. 148/2015), sia per i lavoratori soci che per i lavoratori non soci.

3. Nuovi codici di autorizzazione. Istruzioni operative

Sulle matricole contributive delle società cooperative in argomento, viene eliminato a livello centrale il codice di autorizzazione "4B" e, contestualmente, vengono assegnati i codici di autorizzazione "4A" e "OJ".

A decorrere dal periodo di competenza "aprile 2024" la procedura di calcolo è adeguata al fine di consentire il corretto carico contributivo previsto.

3.1 Regolarizzazione periodo da gennaio 2024 a marzo 2024

Ai fini del versamento del contributo FIS (0,50% o 0,80%) e del contributo CIGS (0,90%) per i lavoratori soci e del versamento del contributo FIS (0,50% o 0,80%) e del recupero della contribuzione CIGO (1,70% o 2%) per i lavoratori non soci relativo alle mensilità di competenza da gennaio 2024 a marzo 2024, i datori di lavoro devono valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore:

- "M032", già in uso, avente il significato di "Versamento contributo CIGS";
- "M039", di nuova istituzione, avente il significato di "Versamento contributo FIS aziende fino a 5 dipendenti";
- "M052", di nuova istituzione, avente il significato di "Versamento contributo FIS aziende più 5 dipendenti";
- "L121", di nuova istituzione, avente il significato di "Recupero contribuzione CIGO";

- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito per il codice già in uso "M032", l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, mentre per i codici di nuova istituzione "M039", "M052", "L121" il valore "N";

- nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'"AnnoMese gennaio, febbraio e marzo 2024";

- nell'elemento <BaseRif> deve essere inserito, per i codici di nuova istituzione "M039", "M052", "L121", l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;

- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo del contributo da versare o recuperare relativo al singolo mese.

Si sottolinea che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi da gennaio 2024 a marzo 2024, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di aprile 2024, maggio 2024 e giugno 2024.

4. Istruzioni contabili

Le rilevazioni contabili inerenti al versamento e al recupero dei contributi a carico delle società cooperative in commento avvengono ai conti di seguito indicati in corrispondenza dei codici esposti in dichiarazione:

- "M032" - "versamento del contributo CIGS", ai conti già in uso GAU21015 (anni precedenti) e GAU21075 (anno in corso);

- "M039" e "M052" - "versamento del contributo FIS",rispettivamente da parte dei datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti o più di 5 dipendenti, ai conti già esistenti di pertinenza del fondo;

- "L121" - "Recupero della contribuzione CIGO", ai conti abituali di pertinenza della gestione delle prestazioni temporanee, (PT), nell'ambito delle evidenze contabili PTE/F/G/H movimentati in sezione opposta (DARE).

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

[\[1\]](#) Con specifico riferimento ai Fondi territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Alto Adige, i datori di lavoro in argomento che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio delle menzionate Province autonome avranno cura di comunicare alla Struttura territoriale INPS competente l'esistenza del requisito occupazionale nel territorio. In relazione alle dichiarazioni rese, la medesima Struttura provvederà a revocare il c.a. "OJ" (FIS) e parallelamente ad attribuire il codice "7V" (Fondo Trentino) oppure il codice "6P" (Fondo Bolzano - Alto Adige Sudtirolo).